



MODALITÀ E CRITERI
PER LA VALUTAZIONE,
L'AMMISSIONE ALLE CLASSI
SUCCESSIVE
E ALL'ESAME CONCLUSIVO
DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Sommario

La normativa di riferimento.....	3
La valutazione.....	3
La valutazione del comportamento.....	3
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti	4
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria	4
Ammissione alla classe successiva nella secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo ...	5
Ulteriori requisiti di ammissione alla classe successiva o all'esame di stato scuola secondaria di primo grado.....	6
Criteri generali per derogare al limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato) 6	
Esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione	7
Commissione	7
Prove d'esame	7
Prove standardizzate nazionali.....	8
Prove standardizzate nazionali nella scuola primaria	8
Prove standardizzate nazionali nella scuola secondaria di primo grado.....	8
Certificazione delle competenze	8
La valutazione per gli alunni con disabilità.....	8
La valutazione per gli alunni con DSA.....	9

La normativa di riferimento

- LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

La valutazione

La valutazione ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle **competenze di cittadinanza** e si rifà ai seguenti documenti:

- Statuto delle studentesse e degli studenti
- Patto educativo di corresponsabilità
- Regolamenti interni dell'Istituzione scolastica

Nella definizione del comportamento sono considerate:

- L'adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità.
- La partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune.
- La collaborazione con altri.
- Il prestare aiuto e saperlo chiedere all'occorrenza.
- L'impegno per il benessere comune.
- Il mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola.
- L'assunzione dei ruoli cui si è chiamati con responsabilità e autonomia.
- L'assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all'interno della scuola e della comunità.

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico definito sulla base dei criteri esplicitati nelle allegate **Rubriche per la valutazione del comportamento**, reperibili anche sul sito internet dell'Istituto. Tra quelli indicati sarà scelto il giudizio sintetico ritenuto più pertinente per l'alunno/a.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

La precisazione dei livelli -che intendono sottolineare il valore ordinale, non cardinale, della scala decimale utilizzata- è espressa nelle allegate **Rubriche per la valutazione degli apprendimenti**, reperibili anche nel sito internet dell'Istituto.

È compito specifico di ciascun insegnante scegliere, tra quelli indicati, il voto ritenuto più pertinente per l'alunno/a. Il voto indicato nel documento di valutazione, pertanto, non rappresenta la media matematica dei voti delle singole prove di verifica effettuate nel corso del quadrimestre o dell'anno scolastico, bensì indica i profitti, le autonomie e i processi maturati.

La valutazione è integrata dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (rispetto al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza ...) e del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale (autonomia raggiunta dall'alunno e grado di responsabilità nelle scelte...).

Qualora la valutazione periodica o finale degli apprendimenti indichi livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione la scuola segnala tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni quanto rilevato e attiva specifiche strategie e azioni per il miglioramento.

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, **con decisione assunta all'unanimità**, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali** e comprovati da specifica motivazione.

Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento
4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito

AMMISSIONE A CLASSE SUCCESSIVA O CLASSE PRIMA DELLA SSPG	LIVELLI DI APPRENDIMENTO		ESITO
	RAGGIUNTI	AMMESSO/A	
PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	AMMESSO/A	NON AMMESSO/A con decisione unanime, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (art.5 c.3 D Lvo 62/17)	

Ammissione alla classe successiva nella secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento
4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito

AMMISSIONE A: CLASSE SUCCESSIVA O ESAME DI STATO	LIVELLI DI APPRENDIMENTO		ESITO
	RAGGIUNTI	AMMESSO/A	
PARZIALMENTE ACQUISITI O NON ACQUISITI IN UNA O PIÙ DISCIPLINE	AMMESSO/A	NON AMMESSO/A con adeguata motivazione (art.6 cc.2 e 4 D L.vo 62/17, art.2 c.2 DM 741/17, p.4 nota MIUR 1865)	


Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.

Ulteriori requisiti di ammissione alla classe successiva o all'esame di stato scuola secondaria di primo grado

- FREQUENZA DEI $\frac{3}{4}$ DELL'ORARIO PERSONALIZZATO da comunicare all'inizio dell'anno scolastico
- NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DI
 - esclusione dallo scrutinio finale
 - non ammissione agli esami di stato
- AVER PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI da svolgersi in aprile, eventualmente in sezione suppletiva (per gli esami)

Criteria generali per derogare al limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato)

- È competenza del Consiglio di classe valutare la possibilità di concedere deroga al limite minimo di frequenza nelle seguenti situazioni:
 - gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - terapie e/o cure programmate e documentabili;
 - gravi e documentati motivi di famiglia;
 - partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche)
- In ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ad uno dei casi sopra riportati.
- Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.
- La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 gg dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.



Esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione

Commissione

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico (o il coordinatore nelle paritarie), o un docente collaboratore del Dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Prove d'esame

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:

- **Prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento. È intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. Propone la scelta su almeno tre temi di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:
 - testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
 - testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
 - comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
- **Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche.** Serve ad accertare la «*capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni*», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). Propone la scelta su almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
 - Problemi articolati su una o più richieste.
 - Quesiti a risposta aperta.
- **Prova scritta relativa alle lingue straniere.** Si articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. Propone la scelta su almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche fra loro combinate all'interno della stessa traccia:
 - Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta
 - Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo
 - Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
 - Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana
 - Sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali
- **Il colloquio** è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e

significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per il **percorso** ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una **prova pratica di strumento**.

Correzione delle prove e valutazione finale

La valutazione finale complessiva viene espressa con **votazione in decimi** e deriva dalla **media**, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il **voto di ammissione e la media** non arrotondata **dei voti delle prove e del colloquio**. L'esame si intende **superato** se il candidato consegue una votazione complessiva di **almeno sei decimi**. Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla **lode**, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per la lode è richiesta **l'unanimità della Commissione**.

Prove standardizzate nazionali

Prove standardizzate nazionali nella scuola primaria

- Le prove standardizzate nazionali dall'INVALSI sono somministrate nel mese di maggio nelle classi seconde e quinte.
- Nella classe seconda si effettuano le prove di italiano e matematica.
- Nella classe quinta si effettuano le prove di italiano, matematica e inglese.
- Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.
- Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Prove standardizzate nazionali nella scuola secondaria di primo grado

- Le prove standardizzate nazionali predisposte dall'INVALSI sono somministrate entro il mese di aprile nelle classi terze e sono finalizzate a rilevare gli apprendimenti in italiano, matematica, inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono somministrate e svolte con l'uso del computer.
- Per la prova di inglese al termine del primo ciclo, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.
- La partecipazione alle prove rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione. Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato.

La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

La valutazione per gli alunni con disabilità

- La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte.

- **PROVE INVALSI:** Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
- **PROVE D'ESAME:** Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.
- **PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE:** Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
- **ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO:** È rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
- **DIPLOMA FINALE:** Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione per gli alunni con DSA

- La valutazione per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
- **PROVE INVALSI:** Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
- **PROVE D'ESAME:** Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- **PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»:** Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.
- **DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA:** In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
- **DIPLOMA FINALE:** Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove